REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 19 aprile 2002

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Disciplina della polizia urbana

ARTICOLO 2: Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

ARTICOLO 3: Definizioni

ARTICOLO 4: Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

ARTICOLO 5: Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

ARTICOLO 6: Pubblicità dei titoli autorizzativi

ARTICOLO 7: Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

ARTICOLO 8: Pubblicità del Regolamento

TITOLO II:DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 9: Occupazione di spazi ed aree pubbliche

ARTICOLO 10: Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

ARTICOLO 11: Obblighi del titolare dell'atto ARTICOLO 12: Revoca dei titoli autorizzativi ARTICOLO 13: Installazione di chioschi ed edicole

ARTICOLO 14: Carico e scarico delle merci

ARTICOLO 15: Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area

pubblica

ARTICOLO 16: Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

ARTICOLO 17: Chiusura strade pubbliche

TITOLO III:ESTETICA E DECORO CITTADINO

ARTICOLO 18: Disposizioni generali

ARTICOLO 19: Domanda per l'installazione di tende ARTICOLO 20: Caratteristiche essenziali delle tende Insegne vetrine e pubblicità luminosa

ARTICOLO 22: Festoni e luminarie

ARTICOLO 23: Manutenzione degli edifici ARTICOLO 24: Ornamento dei fabbricati ARTICOLO 25: Affissioni manifesti e scritte Battitura di panni e tappeti Esposizione di biancheria ARTICOLO 28: Depositi in proprietà privata

ARTICOLO 29: Fumi ed esalazioni

ARTICOLO 30: Pattumiere e recipienti con rifiuti ARTICOLO 31: Trasporto di materiale da espurgo

TITOLO IV:TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUB-BLICI

ARTICOLO 32: Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

ARTICOLO 33: Spettacoli e trattenimenti pubblici

ARTICOLO 34: Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utiliz-

zare nell'ambito di manifestazioni occasionali

ARTICOLO 35: Impianti tecnologici

TITOLO V: CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 36: Diritti degli animali ARTICOLO 37: Circolazione di animali

ARTICOLO 38: Custodia dei cani e degli animali

ARTICOLO 39: Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

ARTICOLO 40: Imbrattamento degli animali

ARTICOLO 41: Norme di rinvio

TITOLO VI: QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 42: Norme ed orari per le attività rumorose

ARTICOLO 43: Rumori nelle case ARTICOLO 44: Grida, schiamazzi

ARTICOLO 45: Sale da ballo, cinema, ritrovi ARTICOLO 46: Venditori e suonatori ambulanti

ARTICOLO 47: Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

ARTICOLO 48: Uso di segnalazioni sonore

ARTICOLO 49: Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII: SICUREZZA PUBBLICA

ARTICOLO 50: Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici

ARTICOLO 53: Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in

genere

ARTICOLO 54: Trasporto di oggetti pericolosi

ARTICOLO 55: Getto di cose

ARTICOLO 56: Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

ARTICOLO 57: Manutenzione di edifici e pertinenze

ARTICOLO 58: Ordini di riparazione

ARTICOLO 59: Manutenzione di aree di pubblico transito

ARTICOLO 60: Pozzi e cisterne

ARTICOLO 61: Esposizioni sulle pubbliche vie

ARTICOLO 62: Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

ARTICOLO 63: Atti contrari alla sicurezza

ARTICOLO 64: Questue

ARTICOLO 65: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

ARTICOLO 66: Cortei funebri

ARTICOLO 67: Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il per-

sonale di servizio.

TITOLO VIII: NETTEZZA PUBBLICA

ARTICOLO 68: Disposizioni di carattere generale

ARTICOLO 69: Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi

ARTICOLO 70: Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

ARTICOLO 72: Materiale maleodorante

ARTICOLO 73: Divieto di lavatura e riparazione veicoli ARTICOLO 74: Trasporto di materiale di facile dispersione

ARTICOLO 75: Cura delle siepi e piante ARTICOLO 76: Emissioni ed esalazioni

ARTICOLO 77: Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

ARTICOLO 78: Strade campestri

TITOLO IX: DIVIETI

ARTICOLO 79: Operazioni vietate in luoghi pubblici

ARTICOLO 80: Carovane

ARTICOLO 81: Deturpamento di edifici pubblici e privati

ARTICOLO 82: Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

ARTICOLO 83: Divieto di giochi sul suolo pubblico

ARTICOLO 84: Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

ARTICOLO 85: Uso di contrassegni e stemmi del Comune

TITOLO X: ATTIVITA' PRODUTTIVE

ARTICOLO 86: Norme generali

ARTICOLO 87: Denuncia di inizio attività

ARTICOLO 88: Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

ARTICOLO 89: Controlli ARTICOLO 90: Cessazioni

TITOLO XI: DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

ARTICOLO 91: Esercizio di mestieri girovaghi

ARTICOLO 92: Venditori di giornali

TITOLO XII: SANZIONI E NORME FINALI

ARTICOLO 93: Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

ARTICOLO 94: Determinazione delle sanzioni ARTICOLO 95: Pagamento in misura ridotta ARTICOLO 96: Conseguenze pregiudizievoli ARTICOLO 97: Sequestro e custodia di cose

ARTICOLO 98: Norme di rinvio

ARTICOLO 99: Abrogazione di norme preesistenti

ARTICOLO 100: Entrata in vigore

<u>TITOLO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle norme speciali ad essa attinenti.

Il presente Regolamento è volto alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dal Corpo di Polizia Municipale e dagli Uffici ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 577 C.P.P. e successive modifiche, nell'ambito dei rispettivi compiti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, on le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle norme in materia di procedura penale.

Art. 3 Definizioni

Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- d) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre determinate condizioni, in ogni tempo, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo autorizzativo sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi

Le relative richieste devono essere indirizzate all'Amministrazione comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 Pubblicità dei titoli autorizzativi

Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi in cui l'attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Ogni violazione alle norme del presente Regolamento, che non integri fattispecie di reato e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi, quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati, quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;
- devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità:
- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lu-

Ove si reputi necessario, il Responsabile del Settore può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 8 Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione comunale provvederà affinchè il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento.

Una copia del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Municipale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

<u>TITOLO II</u> DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto previsto dal Regolamento Edilizio, e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione comunale ed è disciplinata oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

E' proibita qualunque occupazione permanente o temporanea, così come stabilita nel Regolamento comunale, od uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le occupazioni sia permanenti che temporanee sono soggette a canone la cui entità è determinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che disciplina anche l'esenzione dall'applicazione del canone stesso.

Art. 10 Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico

Le occupazioni, sia di natura permanente che temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono autorizzate o negate secondo la procedura ed il rispetto dei vincoli contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed, in quanto applicabili, dagli altri Regolamenti comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 11 Obblighi del titolare dell'atto

Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo e a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;
- b) ripristinare l'asfalto od il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
- c) mantenere lo spazio circostante a quello concesso pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di merci, on l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
- d) provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Dal tramonto le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba. E' fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 12 Revoca delle autorizzazioni

In qualsiasi momento, l'Amministrazione comunale può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dai funzionari, Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici dell'Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.

Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della autorizzazione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca stessa e la scadenza reale.

Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Polizia Municipale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 14 Carico e scarico delle merci

Qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso, occorre ottenere l'autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute on sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 15

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, previa autorizzazione.

Nell'autorizzazione saranno precisate le modalità dell'occupazione medesima ed il periodo cui essa si estende.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di 2/3 della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 mt. destinata al transito pedonale, salvo deroghe concesse dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

L'Amministrazione comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In tempo di pioggia i tavolini, le sedie, ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo quanto diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 16 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, possono essere accordate purchè non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dal presente Regolamento non potranno di massima essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2.00 e quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Art. 17 Chiusura strade pubbliche

E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità.

Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la chiusura medesima potrà avvenire solo a seguito di domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura, da parte della persona interessata ed in presenza di conforme ordinanza dell'Autorità comunale.

Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

<u>TITOLO III</u> ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 18 Disposizioni generali

Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc. l'Autorità comunale terrà conto, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio, anche delle esigenze architettoniche, artistiche ed estetiche delle varie località e potrà indicare determinai tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.

Tutti gli elementi e manufatti, oggetto dell'autorizzazione, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vangano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

Art. 19 Domanda per l'installazione di tende

Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonchè su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Autorità comunale, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento del relativo canone, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 20 Caratteristiche essenziali delle tende

Le tende, in generale, dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita, secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 21 Insegne vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose che riproducono abbagliamento

E' vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonchè su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare con la documentazione richiesta e con eventuale documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 22 Festoni, luminarie

Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità comunale.

Art. 23 Manutenzione degli edifici

I proprietari dei beni immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, dei serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ove ciò ritenuto necessario da parte dell'Autorità comunale, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Edilizio

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare le erbacce lungo il fronte delle

proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla eliminazione di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, ferma la responsabilità degli autori, qualora fossero individuati.

L'obbligo di ripristino da parte dei proprietari deve comunque intervenire entro 60 giorni dall'intimazione, a tal uopo effettuata, dall'Amministrazione comunale, che del danneggiamento deve essere tempestivamente informata.

Art. 24 Ornamento dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie cautele da parte degli interessati.

Art. 25 Affissioni manifesti e scritte

Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dalla Autorità comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica via.

E' vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 26 Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.

Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni ed in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.

Art. 27 Esposizione di biancheria

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche.

Art. 28 Depositi in proprietà privata

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 29 Fumi ed esalazioni

Salvo quanto previsto dal Regolamento di Igiene e Sanità, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentita l'A.S.L. competente.

E' comunque vietato:

- a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
- b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità comunale.
- **E' vietato** altresì bruciare sterpaglie, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale, all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

Art. 30 Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, contenitori racchiudenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

I contenitori racchiudenti rifiuti domestici o immondizie, devono essere collocati presso le apposite aree in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei rifiuti, a cura dell'Amministrazione comunale, nell'ora più prossima al passaggio degli addetti al ritiro e comunque non prima delle ore 19.30 del giorno antecedente la raccolta stessa. Sono fatte salve le deroghe disposte con apposito atto ordinatorio dettate da particolari esigenze organizzative del servizio di raccolta od igienico-sanitarie.

Art. 31 Trasporto di letame e materiali di espurgo

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

<u>TITOLO IV</u> TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 32 Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, 1° comma, dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella composizione così come determinata dall'art. 141, 141 bis e 142 del T.U.L.P.S. così come modificati ed introdotti dal D.P.R. n. 311/2001.

Art. 33 Spettacoli e trattenimenti pubblici

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.

Art. 34

Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

La realizzazione sul suolo pubblico o privato di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettaco-

lo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del T.U.L.P.S. e successive modifiche.

Art. 35 Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 46/90 e successive modifiche, a firma dell'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – schema degli impianti – relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

<u>TITOLO V</u> CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 36 Diritti degli animali

E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonchè della custodia, della salute e del benessere della prole.

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

A norma dell'art. 1 della Legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

E' fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali.

Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali.

- **E' fatto** assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.
 - E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.
 - E' fatto assoluto divieto tenere gatti legati.
 - E' vietata la spellatura di animali vivi.
- E' vietata l'esposizione degli animali d'affezione nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.
- E' vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra essi incompatibili.
- **E' vietato** tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo.
 - E' vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente.
- **E' vietato** trasportare animali d'affezione in condizione e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonchè l'adeguato apporto idrico.
- **E' fatto assoluto** divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.
- **E' assolutamente** vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi.
 - E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

Art. 37 Circolazione di animali

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietato lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, salva diversa disposizione.

Non è ammessa la conduzione di animali nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle loro vicinanze.

Art. 38 Custodia dei cani e degli animali

E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.

I cani devono essere sempre denunziati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai mt. 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena.

Gli animali che devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopracitati la Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 39 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone e cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Municipale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- c) i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 40 Imbrattamenti degli animali

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 41 Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320/54, e le norme del locale Regolamento di Igiene.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

<u>TITOLO VI</u> QUIETE PUBBLICA

Art. 42 Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonchè attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Nei casi di comprovata necessità, l'Autorità comunale potrà stabilire ulteriori pause delle attività rumorose.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione, oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zona delle attività rumorose.

L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

- dalle ore 06.00 alle ore 22.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
- dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nel periodo dell'ora solare.

Tuttavia sarà sempre in facoltà dell'Autorità comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonchè il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed in riferimento al D.M. 16.03.1998 e alla Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili, devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.30, nel periodo dell'ora legale e dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo dell'ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità comunale, su richiesta dell'esercente, purchè risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 43 Rumori nelle case

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili specialmente dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 19.30, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 44 Grida, schiamazzi

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 45 Sale da ballo, cinema, ritrovi

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere gestiti in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero ubicati all'aperto, speciali disposizioni dovranno essere dettate dall'Autorità comunale la quale subordinerà l'autorizzazione a determinati limiti e condizioni.

Art. 46 Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Art. 47 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualora il carico e scarico delle merci su suolo pubblico richiedano tempo di ingombro dello stesso.

Art. 48 Uso di segnalazioni sonore

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche.

In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Art. 49 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.

I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura dell'Autorità comunale promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denunzia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 659 del Codice Penale, nonchè l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

<u>TITOLO VII</u> SICUREZZA PUBBLICA

Art. 50 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Ferme le disposizioni contenute nel T.U.L.P.S. del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. del 6.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonchè dai Decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 51 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonchè tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 52 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purchè abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali siano ricavate canne fumarie.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 53

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili e fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni che creino disturbo alle abitazioni.

Art. 54 Trasporto di oggetti pericolosi

E' vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto sui veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

E' vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 55 Getto di cose

E' proibito gettare dai ponti di lavoro o dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

Art. 56 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dall'art. 20 del Codice della Strada.

Inoltre qualora il ponteggio occupi il marciapiede, lo stesso dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire al pedone un agevole transito sullo stesso.

Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Art. 57 Manutenzione di edifici e pertinenze

Ogni edificio, con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro elemento architettonico, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o qualunque altro materiale, nonchè evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

E' fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

I predetti elementi, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre dovranno sempre essere solidamente assicurate.

Art. 58 Ordine di riparazione

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinchè vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 650 e 677 del C.P.

Art. 59 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, provvedere ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura alla cittadinanza ed all'Autorità comunale.

Art. 60 Pozzi e cisterne

I pozzi, le cisterne e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che i possano cadere persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 61 Esposizioni sulle pubbliche vie

Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 62 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.

Art. 63 Atti contrari alla sicurezza

E' vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato, in ultimo, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Art. 64 Questue

Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia, come il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

E' in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

Art. 65 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all'art. 18 del T.U.L.P.S., all'Autorità comunale almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dai funzionari della Polizia Municipale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e sottostare alle prescrizioni dettate dal Comando della Polizia Municipale al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 66 Cortei funebri

I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando i divieti imposi dalla segnaletica stradale, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale on congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Art. 67 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) gettare cose od oggetti dalle vetture;
- 3) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;

- 4) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 5) tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogni qualvolta ne venga richiesto.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio;
- 2) tenere contegno corretto verso i passeggeri;
- 3) far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e farne rapporto alla Direzione.

Per i servizi di trasporto di cui il Comune assume l'esercizio, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato alla Polizia Municipale.

<u>TITOLO VIII</u> NETTEZZA PUBBLICA

Art. 68 Disposizioni di carattere generale

Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc. provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Art. 69 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni deve essere effettuata senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 70 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

Art. 71 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 72 Materiale maleodorante

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 73 Divieto di lavatura e riparazione veicoli

E' vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere.

Art. 74 Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei allo scopo e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, ferma la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 75 Cura delle siepi e piante

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo per le persone e per le cose o di intralcio alla circolazione dei veicoli.

Art. 76 Emissioni ed esalazioni

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Art. 77 Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Art. 78 Strade campestri

Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO IX DIVIETI

Art. 79 Operazioni vietate in luoghi pubblici

Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

- a) effettuare, fuori dalle aree appositamente attrezzate, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze in maniera tale che possano offendere la pubblica decenza;
- c) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche;
- d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

Art. 80 Carovane

E' vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

E' vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio e simili su tutto il territorio comunale.

Art. 81 Deturpamento di edifici pubblici e privati

E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazioni potrà venire eseguita d'ufficio.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a cario dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 82 Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

Ferme restando le disposizioni del "Regolamento comunale per la tutela e l'utilizzo del verde", nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

- a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
- b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- d) trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- f) introdurre ciclomotori e motocicli e veicoli in genere;
- g) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi comunali e nei Centri Sportivi comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 83 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

E' parimenti vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 84 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampai destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione. Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.

Nelle vie comprese nel centro storico potrà essere autorizzata la posa di striscioni tesi a pubblicizzare manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune.

Art. 85 Uso di contrassegni e stemmi del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale.

<u>TITOLO X</u> ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 86 Norme generali

Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, on o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale, e quindi come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonchè quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni e dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 87 Denuncia di inizio attività

Chiunque intenda iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune preventiva denuncia ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la cui istruttoria sarà trattata in riferimento alla normativa di settore (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Regolamento Locale di Igiene).

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purchè sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge, fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente, può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Art. 88 Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all'Autorità comunale ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.

Art. 89 Controlli

L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme sui poteri di accertamento di cui rispettivamente al C.P.P. e di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art. 90 Cessazioni

La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

<u>TITOLO XI</u> DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 91 Esercizio di mestieri girovaghi

Chi esercita, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi (quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, arrotini, lustrascarpe) nel territorio del Comune, dovrà avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Art. 92 Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco. Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono potrà essere consentita l'esposizione anche di un apposito quadro da collocare a filo del muro.

TITOLO XII SANZIONI

Art. 93 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 13 della Legge n. 689/81, dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 10 della Legge n. 689/81, nel successivo articolo.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, con le modalità previste dall'art. 96.

In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81.

Il trasgressore può avvalersi, a norma dell'art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modifiche, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Settore, ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, nonchè dei criteri indicati dall'art. 11 della Legge n. 689/81, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, tra il minimo ed il massimo edittale indicato nel successivo articolo, oppure emetterà ordinanza motivata di archiviazione che dovrà essere comunicata integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto.

Art. 94 Determinazione delle sanzioni

In riferimento al disposto di cui all'art. 10 della Legge n. 689/81, per le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente Regolamento si applicano, fatte salve le diverse disposizioni speciali che disciplinano le varie materie, le sanzioni amministrative di seguito riportate:

- Art. 6 Pubblicità dei titoli autorizzativi
- Art. 7 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- Art. 26 Battitura di panni e tappeti
- Art. 27 Esposizione di biancheria
- Art. 28 Depositi in proprietà privata
- Art. 39 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 43 Rumori nelle case
- Art. 44 Grida, schiamazzi
- Art. 46 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 47 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- Art. 48 Uso di segnalazioni sonore
- Art. 64 Questue

- Art. 65 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 66 Cortei funebri
- Art. 67 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.
- Art. 68 Disposizioni di carattere generale
- Art. 69 Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- Art. 70 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- Art. 71 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- Art. 72 Materiale maleodorante
- Art. 73 Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- Art. 74 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 75 Cura delle siepi e piante
- Art. 76 Emissioni ed esalazioni
- Art. 79 Operazioni vietate in luoghi pubblici
- Art. 80 Carovane
- Art. 82 Giardini e parchi pubblici Divieti e limitazioni
- Art. 83 Divieto di giochi sul suolo pubblico

da Euro 25 ad Euro 150; pagamento in misura ridotta: 50 Euro.

- Art. 9 Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 10 Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- Art. 11 Obblighi del titolare dell'atto
- Art. 14 Carico e scarico delle merci
- Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 16 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 22 Festoni e luminarie
- Art. 23 Manutenzione degli edifici
- Art. 24 Ornamento dei fabbricati
- Art. 25 Affissioni manifesti e scritte
- Art. 29 Fumi ed esalazioni
- Art. 30 Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 31 Trasporto di materiale da espurgo
- Art. 36 Diritti degli animali
- Art. 37 Circolazione di animali
- Art. 38 Custodia dei cani e degli animali
- Art. 40 Imbrattamento degli animali
- Art. 50 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 51 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- Art. 52 Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 53 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 54 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 55 Getto di cose
- Art. 59 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 60 Pozzi e cisterne
- Art. 61 Esposizioni sulle pubbliche vie
- Art. 62 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- Art. 63 Atti contrari alla sicurezza
- Art. 77 Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

- Art. 78 Strade campestri
- Art. 81 Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 84 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- Art. 91 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 92 Venditori di giornali

da Euro 50 ad Euro 300; pagamento in misura ridotta: 100 Euro.

- Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole
- Art. 17 Chiusura strade pubbliche
- Art. 19 Domanda per l'installazione di tende
- Art. 20 Caratteristiche essenziali delle tende
- Art. 21 Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 32 Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- Art. 33 Spettacoli e trattenimenti pubblici
- Art. 34 Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- Art. 35 Impianti tecnologici
- Art. 42 Norme ed orari per le attività rumorose
- Art. 45 Sale da ballo, cinema, ritrovi
- Art. 56 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- Art. 57 Manutenzione di edifici e pertinenze
- Art. 58 Ordini di riparazione
- Art. 85 Uso di contrassegni e stemmi del Comune
- Art. 86 Norme generali
- Art. 87 Denuncia di inizio attività
- Art. 88 Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- Art. 89 Controlli
- Art. 90 Cessazioni

da Euro 75 ad Euro 450; pagamento in misura ridotta: 150 Euro.

In tutti gli altri casi:

da Euro 50 ad Euro 300; pagamento in misura ridotta: 100 Euro.

Art. 95 Pagamento in misura ridotta

Per l'estinzione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo della somma massima prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre le spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento potrà avvenire tramite conto corrente intestato alla Tesoreria comunale o presso il Comando della Polizia Municipale.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Art. 96 Conseguenze pregiudizievoli

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 97 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge n. 689/81 e nel D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 98 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo della Legge n. 689/81 e alle successive integrazioni e modificazioni.

Art. 99 Abrogazione di norme preesistenti

Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti od in contrasto con le stesse materie.

Art. 100 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 aprile 2002, n. 14, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 29 aprile 2002 al 14 maggio 2002.

ESECUTIVITA'

La deliberazione C.C. n. 14 del 19 aprile 2002, con la quale è stato adottato il presente regolamento, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 9 maggio 2002.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 10 maggio 2002 al 25 maggio 2002.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 100 dello stesso, è entrato in vigore in data 1 giugno 2002.